

## FRANCIA: Liberté, (in)égalité, fraternité

di Sara Fabianelli\*  
(20 maggio 2015)

1. Il Consiglio costituzionale francese ha recentemente conferito il suo brevetto di costituzionalità alla disciplina civilistica che permette di spogliare della cittadinanza francese i cittadini francesi naturalizzati che siano stati condannati, in via definitiva, per terrorismo. Meglio, il Giudice costituzionale, posto dinanzi ad una sanzione amministrativa irrogabile solamente nei confronti dei francesi naturalizzati, ma non anche dei francesi per nascita, non ha rimarcato alcuna offesa al principio di eguaglianza.

Nel marzo 2013, il Tribunale correzionale di Parigi condannava il franco-marocchino Ahmed Sahnouni a sette anni di reclusione per fatti commessi tra il 2007 e il 2010 e qualificati come associazione a delinquere in vista della preparazione di atti terroristici. Dieci anni prima, Sahnouni aveva acquisito, su sua domanda, la cittadinanza francese, pur conservando quella marocchina; il 28 maggio 2014, divenuta definitiva la condanna per terrorismo, veniva privato della cittadinanza francese con decreto portante la firma congiunta del Primo Ministro e del Ministro dell'Interno, in ottemperanza agli articoli 25, numero 1 e 25-1 del codice civile<sup>1</sup>.

La QPC che il Consiglio di Stato sottoponeva, nell'immediato, al Giudice costituzionale lamentava il mancato rispetto, da parte degli articoli citati, dei diritti e delle libertà garantiti dalla Costituzione, e, in particolare, dei principi di eguaglianza (art. 6 *Déclaration*), necessità e proporzionalità delle pene (art. 8 *Déclaration*), ed altri ancora (diritto al rispetto della vita privata, obiettivo di accessibilità e conoscibilità della legge, principio della certezza del diritto, artt. 2, 4, 16 *Déclaration*)<sup>2</sup>.

L'art. 25, numero 1, c.c. consente all'autorità amministrativa, con decreto e previo parere conforme del Consiglio di Stato, di spogliare della cittadinanza francese l'individuo che l'abbia precedentemente acquisita, se condannato per [...] un *crime o delitto costituente un atto di terrorismo*, salvo che la decadenza lo renda *apolide*<sup>3</sup>. L'art. 25-1 c.c. fissa, invece, i limiti temporali della decadenza dalla cittadinanza: la sanzione può seguire solamente la condanna per fatti - di cui gli atti di terrorismo rappresentano una delle ipotesi elencate all'art. 25 -

---

1 Cfr. *Le Conseil constitutionnel valide une déchéance de nationalité contestée*, in *Le Monde*, 23 gennaio 2015; E. BASTIÉ, *Déchéance de nationalité: que dit le droit?*, in *Le Figaro*, 23 gennaio 2015; *Le Conseil constitutionnel valide la déchéance de nationalité d'un jihadiste*, in *Le Parisien*, 23 gennaio 2015; B. PAUVERT, *Constitutionnalité de la déchéance de la nationalité visant les Français d'origine étrangère condamnés pour terrorisme*, in *Le journal des accidents et des catastrophes*, 14 marzo 2015; E. BOTTINI, *Decisione n. 2014-439 QPC del 23 gennaio 2015*, Sig. Ahmed S., in E. Bottini, C. Guerrero Picó, S. Pasetto, M. T. Rörig, P. Passaglia (cur.), *Bollettino di informazione sull'attualità giurisprudenziale straniera*, febbraio 2015, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it).

2 Cfr. *Commentaire. Décision n° 2014-439 QPC du 23 janvier 2015, M. Ahmed S. (Déchéance de nationalité)*, in [www.conseil-constitutionnel.fr](http://www.conseil-constitutionnel.fr).

3 Questa fondamentale clausola di salvezza consente di irrogare una tale sanzione solo a chi abbia mantenuto anche la cittadinanza d'origine; è stata introdotta dalla legge n. 98-170 del 16 marzo 1998 (c.d. Legge Guigou sulla cittadinanza).

commessi *prima dell'acquisizione della cittadinanza*<sup>4</sup> o nel termine di *dieci anni* dalla data di acquisizione; inoltre, il decreto di decadenza deve essere emesso entro *dieci anni* dalla data di commissione dei fatti stessi. I suddetti termini sono portati a *quindici anni*, se la condotta punita è, appunto, terroristica<sup>5</sup>.

E' stata, inoltre, l'occasione per demandare al Consiglio costituzionale il rinvio di due questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia dell'Unione europea, l'una vertente sulla presunta violazione del principio di eguaglianza (art. 20 della Carta dei diritti fondamentali), l'altra del principio di non discriminazione in ragione della nazionalità (artt. 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali; art. 18 del TFUE)<sup>6</sup>.

2. Nella giurisprudenza costituzionale francese è costante l'uso - nelle ipotesi in cui il Giudice costituzionale intenda dichiarare la legittimità costituzionale di una disposizione sospettata di ledere il principio di eguaglianza - di un adagio del seguente tenore: "*il principio di eguaglianza non si oppone né a che il legislatore regoli in maniera diversa delle situazioni diverse, né a che lo stesso deroghi all'eguaglianza per ragioni di interesse generale, purché, nell'uno e nell'altro caso, la differenza di trattamento che ne risulta sia in rapporto diretto con l'oggetto della legge che la stabilisce*". Formula contenuta, in forma embrionale, nella decisione n. 79-107 DC del 12 luglio 1979 e successive<sup>7</sup> e giunta a compiutezza con la decisione n. 97-388 DC del 20 marzo 1997; formula tuttora operante nella decisione n. 2014-439 QPC del 23 gennaio 2015 che costituisce l'oggetto di questo esame<sup>8</sup>.

Il Consiglio costituzionale ha consacrato la legittimità costituzionale della disciplina francese, in continuità con altra precedente decisione n. 96-377 DC del 16 luglio 1996<sup>9</sup>, poggiandosi sul *considérant* di cui si è detto, in forza del quale non

---

4 Inciso inserito dalla legge n. 2003-119 del 26 novembre 2003.

5 La diversità di termini è opera della legge n. 2006-64 del 23 gennaio 2006; prima, operava indistintamente il termine di dieci anni.

6 Cfr. *Commentaire. Décision n° 2014-439 QPC du 23 janvier 2015, M. Ahmed S. (Déchéance de nationalité)*, in [www.conseil-constitutionnel.fr](http://www.conseil-constitutionnel.fr).

7 Cfr. decc. nn. 81-132 DC del 16 gennaio 1982; 87-232 DC del 7 gennaio 1988.

8 Cfr. L. FAVOREU, L. PHILIP, *Les grandes décisions du Conseil constitutionnel*, Paris, Dalloz, 2009, *passim*; P. GAÏA, R. GHEVONTIAN, F. MÉLIN-SOUCRAMANIEU, E. OLIVA, A. ROUX, *Les grandes décisions du Conseil constitutionnel*, Paris, Dalloz, 2013, *passim*; O. DUTHEILLET DE LAMOTHE, *Approches de l'égalité: le Conseil constitutionnel*, in J.-F. Akandji-Kombé (dir.), *Égalité et droit social*, Paris, IRJS Editions, 2014, 37 ss..

9 ...sul controllo *a priori* della legge n. 96-647 del 22 luglio 1996 tendente a rafforzare la repressione del terrorismo, e il cui articolo 12 integrava l'elenco dell'art. 25, n. 1, c.c. con l'ipotesi relativa agli atti terroristici. Non si tratta di un caso di *bis in idem* giustificato dal cambiamento delle circostanze di fatto o di diritto, dal momento che il Consiglio costituzionale ha sì esaminato, ai considerandi da 20 a 23, l'articolo 12 della citata legge, ma poi, nel dispositivo, non ne pronunciava né la conformità né la difformità a Costituzione, com'era d'abitudine nella sua giurisprudenza più risalente. Cfr. *Commentaire de la décision n° 96-377 DC du 16 juillet 1996*, in [www.conseil-constitutionnel.fr](http://www.conseil-constitutionnel.fr); O. SCHRAMECK, *Loi tendant à renforcer la répression du terrorisme et des atteintes aux personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public et comportant des dispositions relatives à la police judiciaire*, in *AJDA*, 1996, 693 ss.; TH. S. RENOUX, *Jurisprudence du Conseil constitutionnel 1er juillet-30 septembre 1996*; in *RFDC*, n. 27/1996, 818 ss., vol. II; N. VAN TUONG, *Constitutionnalité. Loi tendant à renforcer la répression du terrorisme. Dispositions contraires à la Constitution*, in *La semaine juridique. Edition générale*, 1996, 399, vol. II; F. JULIEN-LAFERRIÈRE, C. TEITGEN-COLLY, *Conseil constitutionnel - 16 juillet 1996 (décision n° 96-377 DC: loi tendant à renforcer la répression du terrorisme et des atteintes aux personnes dépositaires de l'autorité publique*

si determina una violazione del principio di eguaglianza quando il legislatore regoli in maniera diversa delle situazioni diverse (1) o quando deroghi all'eguaglianza per ragioni di interesse generale (2), purché, in entrambi i casi, la differenza di trattamento sia proporzionata alle finalità della legge che la stabilisce<sup>10</sup>. Il Consiglio costituzionale ha dunque preliminarmente dichiarato che «*le persone che hanno acquisito la cittadinanza francese e quelle alle quali la cittadinanza francese è stata attribuita alla nascita si trovano nella stessa situazione*», ed ha poi aderito al secondo dei motivi *derogatori* del principio di eguaglianza (*sub* (2)), affermando che «*il legislatore ha potuto, tenuto conto dell'obiettivo tendente a rafforzare la lotta contro il terrorismo, prevedere la possibilità, entro un termine delimitato, per l'autorità amministrativa di privare della cittadinanza francese coloro che l'hanno acquisita, senza che la differenza di trattamento che ne risulta violi il principio di eguaglianza*»<sup>11</sup>. Il Giudice costituzionale ha accolto senza riserve la previsione legislativa individuando nella lotta al terrorismo quella *ragione di interesse generale* in grado di giustificare una deroga al principio di eguaglianza; poi, ne ha attestato la proporzionalità «*considerando che le disposizioni contestate subordinano la decadenza della cittadinanza alla condizione che la persona sia stata condannata per degli atti di terrorismo; che [le medesime disposizioni] non possono condurre a che la persona sia resa apolide; che riguardo alla gravità tutta particolare che per natura rivestono gli atti di terrorismo, le disposizioni contestate istituiscono una sanzione avente il carattere di una punizione che non è manifestamente sproporzionata*»<sup>12</sup>.

La giurisprudenza sull'*interesse generale*, annunciata con la decisione n. 81-132 DC del 16 gennaio 1982, *Nationalisations I*, rappresenta una peculiarità del diritto francese<sup>13</sup>. Questo particolarismo ha le sue radici nell'art. 1 della *Déclaration* del 1789, ai sensi del quale «*gli uomini nascono e rimangono liberi ed*

---

*ou chargées d'une mission de service public et comportant des dispositions relatives à la police judiciaire*), in *AJDA*, 1997, vol. I, 89 e 96 ss.; J.-F. AKANDJI-KOMBÉ, *Cheminer par les méandres juridictionnels d'un principe*, in J.-F. Akandji-Kombé (dir.), *op. cit.*, 13 ss.

<sup>10</sup> Cfr. C.C. 2014-439 QPC, 23 gennaio 2015, cons. 10; ma v. anche C.C. 96-377 DC, 16 luglio 1996, cons. 22.

<sup>11</sup> Cfr. C.C. 2014-439 QPC, 23 gennaio 2015, cons. 13; ma v. anche C.C. 96-377 DC, 16 luglio 1996, cons. 23.

<sup>12</sup> Cfr. C.C. 2014-439 QPC, 23 gennaio 2015, cons. 19; ma v. anche C.C. 96-377 DC, 16 luglio 1996, cons. 23. Cfr. *Commentaire. Décision n° 2014-439 QPC du 23 janvier 2015, M. Ahmed S. (Déchéance de nationalité)*, in [www.conseil-constitutionnel.fr](http://www.conseil-constitutionnel.fr); M.-C. DE MONTECLER, *La déchéance de nationalité pour les terroristes est conforme à la Constitution*, in *AJDA*, n. 3/2015, 134; P. SPINOSI, *Le Conseil constitutionnel encadre le pouvoir du législateur pour déchoir de leur nationalité les terroristes*, in *La Semaine juridique. Édition générale*, n. 5/2015, 190.

<sup>13</sup> Nel nostro ordinamento, il Giudice costituzionale invocherebbe un ragionevole bilanciamento tra interessi o diritti in conflitto. V. R. BIN, *Diritti e argomenti. Il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale*, Milano, Giuffrè, 1992; M.R. DONNARUMMA, *Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza costituzionale*, in *Dir. soc.*, 2000, 239; *id.*, *La primauté de la loi et le contrôle juridictionnel de la "ragionevolezza" des lois*, Milano, Giuffrè, 2011; F. MODUGNO, *La ragionevolezza nella giustizia costituzionale*, Napoli, Editoriale scientifica, 2007; *id.*, *Ragione e ragionevolezza*, Napoli, Editoriale scientifica, 2009; A. MORRONE, *Il custode della ragionevolezza*, Milano, Giuffrè, 2001; *id.*, *Il bilanciamento nello stato costituzionale: teoria e prassi delle tecniche di giudizio nei conflitti tra diritti e interessi costituzionali*, Torino, Giappichelli, 2014; A. RUGGERI, *Interpretazione costituzionale e ragionevolezza*, in *Pol. dir.*, n. 4/2006, 531; A. SPADARO, *Dall'indisponibilità (tirannia) alla ragionevolezza (bilanciamento) dei diritti fondamentali. Lo sbocco obbligato: l'individuazione di doveri altrettanto fondamentali*, in *Pol. dir.*, n. 1/2006, 167.

*eguali nei diritti; le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull'utilità comune*", laddove per "*utilità comune*" deve intendersi "*interesse generale*". In ogni caso, la medesima giurisprudenza disvela la sua natura di *motivo sussidiario* di deroga al principio costituzionale di eguaglianza, di *extrema ratio* invocabile quando non sia possibile ricondursi al primo dei motivi, ma si intenda ricercare la giustificazione delle scelte "discriminatorie" del legislatore. L'interesse generale sembra una *notion-balai* idonea ad attivare il *self-restraint* del Consiglio costituzionale e a preservare e legittimare la discrezionalità legislativa che non appaia manifestamente eccessiva; difatti, com'è consuetudine, si legge nella decisione in esame che "*l'articolo 61-1 della Costituzione non conferisce al Consiglio costituzionale un potere generale di apprezzamento e di decisione della stessa natura di quello del Parlamento, ma gli riconosce solamente la competenza a pronunciarsi sulla conformità delle disposizioni legislative sottoposte al suo esame ai diritti e libertà che la Costituzione garantisce; se la necessità delle pene conseguenti alle infrazioni rientra nella competenza del legislatore, spetta al Consiglio costituzionale di assicurarsi dell'assenza di sproporzione manifesta tra l'infrazione e la pena inflitta*"<sup>14</sup>.

La previsione di limiti temporali alla punibilità è stata portata a sostegno della dichiarata legittimità costituzionale<sup>15</sup>. La disciplina vigente al momento della precedente decisione non dava alcuna rilevanza ai fatti eventualmente commessi prima dell'acquisizione della cittadinanza francese e fissava, per ciascuna delle ipotesi previste, il termine di dieci anni dall'acquisizione della cittadinanza nonché dalla commissione dei fatti ai fini della punibilità. La nuova disciplina ha egualmente superato il vaglio del Consiglio costituzionale; in particolar modo, l'estensione dei suddetti termini a 15 anni, in caso di condanna per i fatti indicati all'art. 25, numero 1, c.c. (tra cui, appunto, gli atti di terrorismo), è stata determinata da una presa di coscienza riguardo alla strategia messa in atto da alcuni gruppi jihadisti, consistente nel dar vita a "*cellules dormantes*", i cui membri si impegnano a soddisfare le condizioni per l'acquisizione della cittadinanza francese e, ottenuta, entrano in azione solo dopo molto tempo<sup>16</sup>.

3. Questa decisione, inserendosi nella consolidata giurisprudenza costituzionale in materia di eguaglianza, non ha destato particolare stupore negli studiosi francesi<sup>17</sup>; al contrario, ben potrebbe far discutere il giurista italiano. Il Consiglio co-

---

14 Cfr. C.C. 2014-439 *QPC*, 23 gennaio 2015, cons. 18. Cfr. M.R. DONNARUMMA, *Un mythe brisé: l'intangibilité de la loi. Le contrôle juridictionnel de la «ragionevolezza» des lois*, in *RFDC*, n. 4/2008, 797; F. MÉLIN-SOUCRAMANIEN, *Le principe d'égalité dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel*, Paris: Economica, Aix-en-Provence: Presses universitaires d'Aix-Marseille, 1997, 162 ss.; *id.*, *Le principe d'égalité dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Quelles perspectives pour la question prioritaire de constitutionnalité?* in *Cahiers du Conseil constitutionnel*, n. 29/2010, in [www.conseil-constitutionnel.fr](http://www.conseil-constitutionnel.fr); ma v. anche B. MATHIEU, M. VERPEAUX, *L'intérêt général, norme constitutionnelle*, Paris, Dalloz, 2007; G. MERLAND, *L'intérêt général dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel*, Paris, L.G.D.J., 2004.

15 Cfr. C.C. 2014-439 *QPC*, 23 gennaio 2015, cons. 12.

16 Cfr. *Le Conseil constitutionnel valide la déchéance de nationalité d'un djihadiste*, in *L'OBS*, 23 gennaio 2015.

17...ma, nella dottrina più recente, vi è chi denuncia la natura *simbolica*, nonché di "esilio", della previsione legislativa, tutta volta all'"*esclusione dalla comunità nazionale di coloro che l'hanno tradita*" (cfr. P. SPINOSI, *op. cit.*, 190). Si fa cenno alla recente proposta di reintrodurre il crimine di *indegnità nazionale* (in forza del quale, dal 1944 al 1951, anno di abolizione, vennero privati dei diritti civili e politici tutti quei francesi di cui fu provata la collaborazione col regi-

stituzionale afferma, infatti, una cosa e il suo contrario: dichiara eguali i francesi per nascita e i francesi per naturalizzazione, ma non ne fa scaturire una parità di trattamento; tant'è che il terrorista francese *de souche* e il terrorista francese naturalizzato sottostanno ad un regime parzialmente differenziato, malgrado la condotta dell'uno non sia meno riprovevole della condotta dell'altro. Questa specifica previsione è stata introdotta, come visto, nel 1996, ma l'ordinamento francese, già negli anni della prima guerra mondiale, comminava la perdita della cittadinanza a tutti quei francesi naturalizzati che avessero lasciato il paese per sottrarsi ai loro obblighi militari o che avessero, direttamente o indirettamente, prestato o tentato di prestare aiuto ad un paese nemico, in vista o all'occasione di un conflitto contro la Francia<sup>18</sup>. La previsione si alimentava, evidentemente, di pregiudizi avverso gli stranieri accolti all'interno del territorio nazionale. Non pare banale sostenere che l'attuale disciplina intenda tuttora rivendicare quella antica volontà di stigma ed esorti a punire più severamente chi si macchia di "tradimento" o "infedeltà" verso lo Stato di accoglienza, in forza di una insuperabile "ragion di Stato"; ciò anche in considerazione delle "qualità morali" che la legge richiede allo straniero per l'acquisizione della cittadinanza francese<sup>19</sup>. Viene alla mente quella giurisprudenza costituzionale italiana che, all'opposto, ha deciso di censurare lo stigma e la presunzione assoluta di maggiore pericolosità dell'immigrato irregolare, dichiarando l'illegittimità costituzionale della circostanza aggravante comune della *clandestinità*. Questa previsione, costruita attorno a una responsabilità penale d'autore, perciò lesiva del principio di eguaglianza nonché di offensività, comportava - a parità di condotte penalmente rilevanti - un aggravamento di pena di chi avesse commesso il reato quando si trovava illegalmente sul territorio nazionale, rispetto alla pena inflitta al cittadino italiano o dell'Unione europea<sup>20</sup>. Si valuti, inoltre, che i limiti temporali dell'art. 25-1 c.c. fanno del francese naturalizzato una sorta di "sorvegliato speciale" dello Stato

me nazista) per i terroristi che, in base alla disciplina presa ora in esame, non potrebbero essere privati della cittadinanza francese visto il divieto di apolidia, dunque per quelli aventi la sola cittadinanza francese. Tuttavia, si ricorda che Jean-Jacques Urvoas, Presidente della commissione delle leggi all'Assemblea Nazionale, ha espresso il suo parere contrario alla reintroduzione, ritenendo che la minaccia della perdita di tali diritti non svolga alcuna funzione di deterrenza, anzi rappresenti una sconfitta per la Repubblica, ben potendo, al contrario, "alimentare il martirologio jihadista ed essere vista come una gloriosa affermazione della non appartenenza alla comunità nazionale" (B. LE CAIN, *L'«indignité nationale», une piste envisagée par l'Élysée*, in *Le Figaro*, 20 gennaio 2015; L. EQUY, *L'indignité nationale rejetée par la gauche, défendue par la droite*, in *Libération*, 25 marzo 2015; F. JOHANNÈS, *Jean-Jacques Urvoas: l'indignité nationale, «une laïcisation de l'excommunication»*, in *Le Monde*, 27 marzo 2015).

18 Cfr. art. 1, L. 7 aprile 1915. In tal senso, si ricorda il recente tentativo - rimasto tale - di introdurre, anche nel nostro ordinamento, la previsione della perdita automatica della cittadinanza per i *foreign fighters* ([www.ilmessaggero.it/PRIMOPIANO/ESTERI/terrorismo\\_legge\\_foreign\\_fighters\\_alfano\\_infiltrazioni\\_migranti/notizie/1138578.shtml](http://www.ilmessaggero.it/PRIMOPIANO/ESTERI/terrorismo_legge_foreign_fighters_alfano_infiltrazioni_migranti/notizie/1138578.shtml)).

19 Cfr. P. SPINOSI, *op. cit.*, 190. In tal senso, è calzante la definizione di "decadenza dalla cittadinanza francese" di Paul Lagarde: «*La déchéance de la nationalité française est la sanction qui consiste à retirer à un individu qui l'avait acquise la nationalité française, en raison de son indignité ou de son manque de loyalisme*» (cfr. P. LAGARDE, *La nationalité française*, in *Dalloz*, n° 42.101/2011).

20 Cfr. Corte cost. sent. n. 249/2010. La circostanza aggravante, contenuta nell'art. 61, numero 11-bis, c.p., era stata introdotta dall'art. 1, comma 1, lettera f, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della Legge 24 luglio 2008, n. 125.

francese per un arco di tempo che può giungere fino a trenta anni, nell'ipotesi in cui il fatto sia commesso a quindici anni dall'acquisto della cittadinanza e la perdita della cittadinanza giunga a quindici anni dalla commissione del fatto. Così come, nel diritto romano, la *manumissio* era revocabile per l'ingratitude del libero verso il padrone di una volta, ovvero colui che gli aveva riconosciuto il desiderabile *status* di libero, ecco che anche i francesi naturalizzati subiscono una messa alla prova che può condurre alla perdita dell'acquisito *status* di cittadino, nel caso "feriscano a morte" la Francia. Il Consiglio costituzionale afferma, concludendo, che la previsione di termini maggiori sarebbe stata sì lesiva del principio di eguaglianza, dando dunque atto della ragionevolezza impiegata dal legislatore. Tuttavia, il sospetto di iniquità della disciplina francese non è facilmente superabile; meglio sarebbe stato, allora, dichiarare la diversità di situazioni per giustificare la diversità di trattamento. *Rebus sic stantibus*, i cittadini francesi sono tutti uguali, ma alcuni sono innegabilmente più uguali degli altri.

4. In merito alla seconda delle questioni, il Consiglio costituzionale ha escluso di potere adire la Corte di Giustizia dell'Unione europea, dimostrando di non voler dare seguito alla decisione n. 2013-314 QPC del 4 aprile 2013, *M. Jeremy F.*, con la quale disponeva il suo primo rinvio pregiudiziale. All'opposto, il Consiglio costituzionale ha deciso di richiamare e aderire nuovamente alla sua risalente giurisprudenza IVG, inaugurata con la decisione n. 74-54 DC del 15 aprile 1975<sup>21</sup>, che ne esclude la competenza in merito alla convenzionalità. Nello specifico, il Giudice costituzionale, nel respingere le conclusioni presentate dal ricorrente, ha affermato che il vizio di compatibilità di una disposizione legislativa agli impegni internazionali ed europei della Francia non corrisponde ad un vizio di costituzionalità e che, perciò, i due controlli devono mantenersi distinti; conseguentemente, non è suo compito occuparsi di un'eventuale questione di convenzionalità in sede di controllo sulla legittimità costituzionale; spetta, invece, alle giurisdizioni amministrative e giudiziarie di vegliare sulla superiorità degli impegni internazionali ed europei sul diritto interno e di esperire, se del caso, un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ai sensi dell'articolo 267 TFUE. Dunque, il Consiglio costituzionale non sembra ancora pronto per affrancarsi del tutto da quel modello di giustizia costituzionale che vede la convivenza di un controllo di costituzionalità accentrato nelle sue mani, e di un controllo diffuso di convenzionalità, di spettanza dei giudici comuni<sup>22</sup>. Tuttavia, a ben vedere, il primo rinvio pregiudiziale è stato motivato da vicende del tutto particolari ed estranee alla semplice valutazione della compatibilità della normativa interna con il diritto dell'Unione europea. La questione posta dinanzi al Giudice costituzionale francese richiedeva di comprendere se la disposizione del codice di procedura penale (art. 695-46 c.p.p.) contenente il divieto di impugnare le decisioni di estensione degli effetti del mandato di arresto europeo - della cui legittimità costituzionale si dubitava - trovasse fondamento nella Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio UE, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, o fosse opera del legislatore francese. Nel primo caso, non sarebbe sorta alcuna questione di costi-

---

21 ...per quanto riguarda il controllo *a priori*; per la medesima posizione in sede di controllo *a posteriori*, cfr. C.C. 2010-605 DC, 12 maggio 2010.

22 Adeguandosi alla citata giurisprudenza costituzionale, la Corte di cassazione e il Consiglio di Stato hanno inaugurato il loro controllo di convenzionalità a partire, rispettivamente, dalle decisioni n. 73-13556 del 24 maggio 1975, *Société des cafés J. Vabre*, e n. 108243 del 20 ottobre 1989, *Nicolo*.

tuzionalità, stante la copertura offerta alla disciplina europea sul MAE da parte dell'art. 88-2 della Costituzione<sup>23</sup>; nel secondo caso, si sarebbe imposta la necessità di un controllo di costituzionalità da parte del Consiglio costituzionale, con riguardo, in particolare, al diritto di ricorso garantito all'articolo 16 della *Déclaration*. Il Consiglio costituzionale ha dunque deciso di adire preliminarmente la CGUE, ritenendo che la risoluzione della suddetta questione costituisse elemento fondamentale per la decisione della questione di costituzionalità prospettata<sup>24</sup>.

\* Dottore magistrale in giurisprudenza, Università di Bologna.

---

23 Art. 88-2 Cost: «La legge stabilisce le norme relative al mandato d'arresto europeo in applicazione degli atti adottati dalle istituzioni dell'Unione europea».

24 Cfr. S. CATALANO, *Il primo rinvio pregiudiziale del Conseil constitutionnel alla Corte di Giustizia dell'Unione europea: contesto e ragioni di una decisione non rivoluzionaria*, in [www.osservatorioaic.it](http://www.osservatorioaic.it), ottobre 2013; M. GAUTIER, *L'entrée timide du Conseil constitutionnel dans le système juridictionnel européen*, in *AJDA*, n. 19/2013, 1086 ss.; M. AUBERT, H. CASSAGNABÈRE, E. BROUSSY, *Mandat d'arrêt européen - Dialogue des juges*, in *AJDA*, n. 29/2013, 1686; X. MAGNON, *La révolution continue: le Conseil constitutionnel est une juridiction... au sens de l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne*, in *RFDC*, n. 96/2013, 917 ss.